



COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana – Roma Capitale

Dipartimento VI° – Comando Polizia Locale

Via Giacomo Matteotti, 8 – 00030 Labico (rm) Tel/Fax 06.95185042

poliziamunicipale@labico.com – pec **poliziale.comunelabico@legalmail.it**

Labico li 10/10/2016

OGGETTO: Risposta a richieste di chiarimenti in merito alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi sussidiari all'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada (*prestazione principale*) e fornitura in locazione di n. 2 sistemi in postazione fissa, senza spire induttive che richiedano interventi sul manto stradale, omologati per la rilevazione delle infrazioni connesse al limite di velocità (art.142 C.d.S.) e delle altre infrazioni di cui all'art. 201 comma 1.bis lett.g- bis) del Codice della Strada (*prestazione secondaria*) – CIG: **6780100B82**

2° Quesito (Art. 2 Capitolato)

- 1) **In merito il “servizio di gestione del tentativo di recupero bonario” delle somme non oblate**
- 2) **Successiva gestione del recupero coattivo con incasso sul c/c del Concessionario**
- 3) **Se è obbligatorio l'iscrizione all'albo per la riscossione come previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/97.**
- 4) **Se per l'attività di riscossione coattiva è previsto un aggio diverso da quello indicato all'art. 1 del Capitolato.**

Risposta:

1. - Si precisa che per recupero “bonario” deve intendersi un AVVISO BONARIO, che ha lo scopo di segnalare ai cittadini interessati i verbali divenuti titoli esecutivi per regolarizzare le contravvenzioni già notificate all'utente, e precedente all'attivazione del recupero “coattivo” senza l'applicazione di ulteriori maggiorazioni. E' specificato nel Capitolato, “ mediante l'invio di una comunicazione, a mezzo posta ordinaria”. I pagamenti vanno effettuati su apposito c/c dedicato dall'Ente.

2. - Per “**successiva gestione del recupero coattivo con incasso sul conto corrente del Concessionario**” si intendono **le sole spese di notifica** degli atti della procedura coattiva da trattenere, solo se rimosse in quanto pagate dal debitore, e non potranno quindi essere richieste anche all'Ente, mentre per le posizioni non rimosse, a seguito di dichiarazione di inesigibilità redatta dal Concessionario per la riscossione, solo le spese sostenute da quest'ultimo in merito alla notifica degli atti, saranno richieste all'Ente, come specificato nel Cap. 2.

3. - Per l'attività di riscossione coattiva è obbligatoria l'iscrizione all'albo nazionale dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/97.e succ. mod.

4. – Si precisa che l'aggio o voce di costo, per la riscossione coattiva, è compreso nel compenso percepito per il servizio indicato nel Cap. 1 del Capitolato.



CAPO DIPARTIMENTO VI
Giuseppina Pellegrini